
LEGGE 23 dicembre 1975, n. 745

Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Vigente al: 21-8-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze regionali

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270))

Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalità per la gestione comune degli istituti interregionali.

Art. 2.

Competenze statali

Ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.

Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.

La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270))

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270))

Art. 5.

Produzione

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine,

delle tossine diagnostiche, nonche' di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente piu' diffuse.

Il Ministero della sanita' puo' incaricare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.

Con il decreto di conferimento dell'incarico il Ministero della sanita' fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalita' di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione, nonche' il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.

Le regioni, nell'ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 2, possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame. La spesa di costo e di impiego del prodotto e' in questo caso a carico delle regioni interessate.

Il Ministero della sanita' puo' conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto e' in questo caso a carico del Ministero della sanita'.

Art. 6.

Organizzazione

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e un laboratorio per l'analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 5 o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un direttore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Art. 7.

Sezioni provinciali

L'istituzione di nuove sezioni provinciali degli istituti deve riportare l'approvazione della regione nella quale e' prevista.

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270))

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270))

Art. 10.
Personale

Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanità tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra. Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico è pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270))

Art. 12.

Province autonome

Per quanto riguarda l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, le province autonome di Trento e di Bolzano si intendono agli effetti della presente legge parificate alle regioni.

Art. 13.

Garanzie mutui

L'articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è esteso agli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270))

Data a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO - GULLOTTI -
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

TABELLA

(Art. 1)

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Denominazione	Sede	Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria.	Torino	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta.
Istituto zooprofilattico	Brescia	Bergamo, Brescia, Como,

sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.		Cremona, Mantova, Milano Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara
,		
		Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico	Padova	Bolzano, Trento, Belluno,
sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).		Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico	Perugia	Perugia, Terni, Ancona,
sperimentale dell'Umbria e delle Marche.		Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico	Roma	Frosinone, Latina, Rieti,
sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).		Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara,
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).		Teramo, Campobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico	Portici	Avellino, Benevento, Ca-
sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).	(Napoli)	serta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

Istituto zooprofilattico	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia,
sperimentale della Puglia e della Basilicata (gia Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).		Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico	Palermo	Agrigento, Caltanissetta
sperimentale della Sicilia.		Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico	Sassari	Cagliari, Nuoro, Oristano,
sperimentale della Sardegna (gia Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame).		Sassari.